

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1759

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1993

Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione
turistico-ambientale del centro storico e delle cascate
di Isola del Liri

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economica ed occupazionale ha colpito con estrema durezza la provincia di Frosinone e, nel territorio provinciale, la media Valle del Liri ha risentito in modo drammatico ed amplificato delle devastazioni sociali che tale situazione ha comportato.

Isola del Liri, già centro motore dei primi insediamenti industriali della Ciociaria, è il luogo della nascita della civiltà industriale del frusinate.

Ebbene, onorevoli senatori, questa cittadina ha subito veri e propri danni occupazionali, perdendo in un decennio interi settori produttivi e numerosi stabilimenti, con grandissime ripercussioni anche sul piano dello sviluppo sociale ed economico.

Queste preoccupanti situazioni economiche rendono ancora più urgente e pressante il recupero turistico-culturale del notevole e trascurato patrimonio storico-monumentale ed ambientale che caratterizza il suo centro storico e le meravigliose cascate del Liri.

Quindi, le ragioni delle finalità di questo disegno di legge affondano nella disperata urgenza di restituire ad Isola del Liri un patrimonio fondamentale al suo rilancio socio-economico.

Basterà pensare al castello Buoncompagni-Viscogliosi con il suo meraviglioso

parco ed alla cascata «grande», già oggetto di attenzione a partire dai decreti ministeriali del 18 febbraio 1929 e del 31 luglio 1931, con i quali venivano dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi di legge, fino all'ultimo decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 29 gennaio 1976, n. 1736.

Tale patrimonio è stato negli anni non solo trascurato dalla «disattenzione degli uomini», ma duramente colpito dalla «sorte» che lo ha coinvolto in alcune parti pesantemente, con il sisma del 1984.

È venuto allora il momento che lo Stato, così pronto da tempi remoti a riconoscere il «valore nazionale» di questi beni culturali, finalmente faccia sentire in concreto la sua presenza alla luce dell'estrema necessità di recuperare con urgenza anche il valore «sociale» degli stessi.

Consentire poi alla città di realizzare dei centri museali riferiti alle sue vocazioni storiche, di creare parchi e percorsi fluviali di accesso e visita alle cascate, comprese quelle meno note del Valcatoio, e di poter consolidare e valorizzare turisticamente il suo centro storico ci appare pertanto un'opera di notevole valore culturale per l'intera provincia e per la nazione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Scopo della presente legge è il recupero e la valorizzazione turistica ed ambientale del centro storico e delle cascate di Isola del Liri, in provincia di Frosinone.

2. Le finalità di cui al comma 1 si esplicano, tra l'altro, con i seguenti interventi:

a) consolidamento, ristrutturazione, recupero e valorizzazione turistica del centro storico;

b) acquisto di fabbricati nel centro storico e loro ristrutturazione quali centri museali dell'archeologia industriale e delle «tradizioni lirine» e per ogni altra iniziativa tendente al recupero storico-vocazionale e culturale della città;

c) creazione di un «parco fluviale» ed ogni altra opera di disinquinamento, dragaggio, pulizia e consolidamento spondale, ripristino delle portate o itinerari pubblici di accesso e visita alle cascate nei due rami del Liri;

d) interventi sulla viabilità commerciale comunale necessari alla creazione di aree di parcheggio e di spazi verdi attrezzati e al decongestionamento del traffico interno al centro stesso.

Art. 2.

(Area dell'intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono riferiti alle aree delimitate dal decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 29 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1976, recante: «dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Isola del Liri».

2. Alle aree di cui al comma 1 l'amministrazione comunale di Isola del Liri può aggiungere eventuali aree di completamento, purchè legate al programma di attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Soggetti)

1. Soggetto attuatore delle finalità della presente legge è il comune di Isola del Liri.

2. Il comune di Isola del Liri può avvalersi, per le finalità di cui all'articolo 1, di accordi di programma da stipularsi con l'amministrazione provinciale di Frosinone e con la regione Lazio nel rispetto delle competenze istituzionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono effettuati sotto la sorveglianza del Ministero per i beni culturali e ambientali, tramite le competenti soprintendenze, e dell'autorità di bacino del Liri-Garigliano.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Isola del Liri vara il programma degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Fonti di finanziamento)

1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante la concessione di un contributo statale straordinario di lire 30 miliardi al comune di Isola del Liri per l'anno 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.